

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VIABILITA' 2**

N.290-30852/2017

S.P. n° 169 della Val Germanasca alla prog. Km 14+500 – Ponte località Gianna.

Interventi di manutenzione straordinaria.

Sospensione temporanea della circolazione e individuazione dell'area a cantiere.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Decreto del Consigliere Delegato n. 520 - 32866/2017 del 21/12/2016 è stato approvato il progetto Definitivo-Esecutivo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria al ponte in località Gianna lungo la Strada Provinciale n° 169 della Val Germanasca al Km. 14+500 in comune di Prali;
- la ditta S.C. Edil S.a.s., con sede a Castellamonte (To) Fraz. Spineto 185, è l'impresa esecutrice dei lavori;
- con ordinanza del Dirigente del Servizio Viabilità 2 prot. n. 268-27188/2017 del 12/10/2017 era stata disposta la sospensione temporanea della circolazione e individuazione dell'area a cantiere lungo la S.P. n° 169 della Val Germanasca alla prog. Km 14+500 sul ponte in località Gianna per l'esecuzione dei lavori di consolidamento dei muri laterali, per il periodo compreso dal giorno 19 ottobre 2017 al giorno al giorno 10 novembre 2017;
- il cronoprogramma dei lavori prevede attualmente la realizzazione dei nuovi cordoli per l'installazione delle nuove barriere stradali, le cui lavorazioni richiedono l'occupazione dell'intera sede viabile con le macchine operatrici, nonché le operazioni di manovra dei mezzi d'opera;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, alla chiusura al transito a fasce orarie della S.P. n. 169 della Val Germanasca alla prog. Km 14+500 per tutte le categorie di utenti, eccetto mezzi di soccorso, oltre all'istituzione dell'area a cantiere, nel periodo compreso dal giorno 13 novembre 2017 al giorno al giorno 30 novembre 2017, esclusi sabato e giorni festivi con le seguenti fasce di chiusura:

Strada chiusa al transito dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30
dal giorno 13 novembre 2017 al giorno al giorno 30 novembre 2017, esclusi sabato e giorni festivi

Visto l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visto il Regolamento D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 con particolare riferimento agli artt. dal n. 30 al n. 43 riguardanti le disposizioni per l'apertura di cantieri di lavoro sulle strade;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 4 marzo 2013, recante “i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile Unità Operativa 4, geom. Gianni NEVACHE;

Visto l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l’adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

Visto l’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

sulla S.P. n° 169 della Val Germanasca al Km 14+500 località ponte Gianna, in comune Prali, la regolamentazione del traffico mediante chiusura al transito a fasce orarie per tutte le categorie di utenti, eccetto mezzi di soccorso, oltre all’istituzione dell’area a cantiere, nel periodo compreso dal giorno 13 novembre 2017 al giorno al giorno 30 novembre 2017, esclusi sabato e giorni festivi con le seguenti fasce di chiusura:

Strada chiusa al transito dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30 dal giorno 13 novembre 2017 al giorno al giorno 30 novembre 2017, esclusi sabato e giorni festivi

- L’impresa esecutrice: S.C. Edil S.a.s., con sede a Castellamonte (To) Fraz. Spineto 185,
- Il Direttore dei Lavori e C.S.E.: ing. Marco BENSO (349/4163543);
- Il Direttore Tecnico dell’impresa S.C. Edil S.a.s.: geom. Renzo PAGLIERO (335/8082323)

nell’ambito del cantiere fisso oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I D.M. 4 marzo 2013 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 4 marzo 2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 4 marzo 2013.

I soggetti avanti indicati rimarranno responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito dei tratti ultimati potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa oltre alla posa in opera ed il mantenimento in

efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché dei cartelli preventivi di informazione agli utenti mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 07/11/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' 2
Ing. Matteo TIZZANI

GN/gn